



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ██████████ | ██████████ | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ██████████ | ██████████ | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ██████████ | ██████████ | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1960/2018
spedito il 28/02/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 4428/2017 Sez:8 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO
VIA SAN LEONARDO 84131 SALERNO

difeso da:

██

proposto dall'appellante:

██

difeso da:

COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

Atti impugnati:

ESTRATTO DI RUOLO n° ██████████ IRES-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1960/2018

UDIENZA DEL

25/09/2019 ore 09:00

N°

8119/19

PRONUNCIATA IL:

25/09/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/10/19

Il Segretario

████████████████████

Svolgimento del processo e motivi della decisione

██████████, ha proposto appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Salerno, numero 4428/2017, depositata l'11.07.2017, con cui è stato rigettato il ricorso presentato avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale (di cui ha opposto l'omessa notifica) relativa all'omesso e/o carente versamento Ires per l'anno 2006.

1.1 La Ctp ha accolto il ricorso, ritenendo provata la notifica della cartella esattoriale, avvenuta a mezzo pec, con preclusione per le ulteriori eccezioni, che andavano formulate in sede di opposizione alla cartella, divenuta definitiva per mancanza di tempestiva impugnazione.

1.2 Con i motivi di appello la società ██████████ ha censurato la sentenza impugnata:

A- per aver ritenuto la validità e regolarità della **notifica della cartella a mezzo pec**, nel cui oggetto è dato individuare il numero di cartella ma avvenuta senza allegazione del documento, senza ricevuta di accettazione e senza deposito dei file informatici provvisti di firma digitale (formato p7m) o anche in copia cartacea ma con attestazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale;

B- riproponendo le medesime eccezioni formulate in primo grado (prescrizione, decadenza ex art 25 dpr 602/73) ritenute assorbite dal giudice a quo e presupponenti l'omessa notifica della cartella esattoriale

Si è costituita la parte appellata che ha contrastato l'appello e ne ha chiesto il rigetto, L'appello è fondato.

Preliminarmente va rilevato che, come chiarito dalla S. C. di C. (cfr da ultimo ord n. 6417/2019) la **notifica della cartella esattoriale va ritenuta valida anche se effettuata con pdf**, non essendoci bisogno che l'allegato alla pec notificata al contribuente sia in formato p7m.

In capo all'Agente della riscossione resta pur sempre l'obbligo in caso di contestazioni da parte del cittadino relative alla notifica a mezzo Pec delle cartelle di pagamento, «di dimostrare di avere provveduto alla regolare notifica di esse in forma di documento informatico (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via Pec nonché la regolarità della trasmissione telematica dell'atto» .

La ricevuta di consegna, emessa dal gestore PEC del destinatario della notifica, fino a prova contraria è documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è stato, in una certa data e ora, spedito e pervenuto nella casella di posta elettronica del

ricevente. Nel caso in esame ciò che manca però è la prova della spedizione dell'allegato, su cui pure si incentra la contestazione della parte appellante, sia pure in formato PDF e non in formato P7m.

E su tale specifico profilo nulla prova l'Agenzia appellata.

Ciò posto, stante l'irrituale notifica della cartella e considerato che trattasi di tributi erariali risalenti al 2006, il credito oggetto della cartella, conosciuto con l'estratto di ruolo rilasciato il 17/01/2017, deve ritenersi prescritto per il decorso anche del termine ordinario di prescrizione.

In considerazione dell'esito complessivo della lite, della natura delle questioni dedotte in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno, 25.09.2019


Il Giudice-est

[Redacted signature area]



Il Presidente

[Redacted signature area]



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
In data 30/10/19
Il Segretario [Handwritten signature]